

Aspetti civilistici

La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto

di **Emanuele Cusa***

Lo scopo del presente scritto¹ è offrire una prima riflessione giuridica sul nuovo art. 2 dello statuto-tipo (riportato a pag. 160) delle banche di credito cooperativo, nel quale sono elencati i principi ispiratori dell'attività svolta dalla quasi totalità delle BCC operanti in Italia. Se questo è lo scopo dello scritto, perché il suo titolo ha come fulcro la funzione sociale delle BCC, attorno alla quale ruotano la legge e il contratto? La spiegazione - come cercherò di illustrare - è la seguente: v'è una relazione di interdipendenza tra funzione sociale delle BCC e art. 2 dello statuto-tipo, nel senso che questa disposizione statutaria indica come debba intendersi l'anzidetta funzione, allorché una BCC sia chiamata o a rispettare la legge o ad esercitare la sua ampia autonomia contrattuale.

La funzione sociale della cooperazione

Per inquadrare il tema non si può non partire dalla nostra Costituzione, la quale, al primo comma dell'art. 45, così statuisce: «la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata».

Ma che cosa si intende per «**cooperazione**» nel **dettato costituzionale**? Il termine cooperazione comprende non solo le singole società cooperative ma anche il movimento cooperativo nel suo complesso; dunque, i suoi organismi di

Nel marzo 2005 la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali (d'ora innanzi Federcasse), d'intesa con la Banca d'Italia, ha ampiamente modificato lo statuto-tipo delle banche di credito cooperativo (d'ora innanzi, anche al singolare, BCC) al fine di recepire la riforma del diritto societario intervenuta a seguito del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (e successivi decreti). Il presente contributo intende esaminare in chiave giuridica l'articolo 2 di questo statuto-tipo.

rappresentanza, tra i quali vi sono Confcooperative, Federcasse e la Federazione Lombarda, ossia i tre organismi a cui aderiscono direttamente o indirettamente le BCC ai sensi dell'art. 4 dello statuto-tipo.

Che cosa si intende invece per «**funzione sociale**» nel **dettato costituzionale**?

A mio parere ciò corrisponde alla capacità della cooperazione di contribuire a rendere reali alcuni dei principi fondamentali della nostra Costituzione, elencati nei suoi primi quattro articoli; si pensi così, innanzi tutto, al fatto che la cooperazione può consentire ai lavoratori di partecipare effettivamente - così recita l'art.

* Professore di diritto commerciale presso l'Università di Trento.

1 Il quale riprende, con gli opportuni adattamenti, l'intervento tenuto a Parigi il 15 ottobre 2005 in occasione del Convegno di studi *Coesione di sistema nel credito cooperativo per lo sviluppo del territorio*, organizzato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (d'ora innanzi Federazione Lombarda). Ad ottobre 2005 v'erano 439 Banche di Credito Cooperativo aderenti al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo; questo numero corrisponde alle BCC esercenti l'attività bancaria in Italia; di queste BCC 419 aderivano (indirettamente) a Federcasse. In Regione Lombardia vi erano invece, sempre nello stesso periodo, 49 BCC esercenti l'attività bancaria, di cui 48 aderivano alla Federazione Lombarda (mentre la quarantanovesima, neocostituita, aderirà prossimamente a quest'ultima cooperativa), la quale, a sua volta, aderisce a Federcasse e quest'ultima alla Confederazione Cooperative Italiane (d'ora innanzi Confcooperative).

3 della Costituzione - «all'organizzazione (...) economica (...) del Paese».

La funzione sociale della singola cooperativa

Occorre ora ricordare quali specifiche **caratteristiche** sono richieste ad una **cooperativa per conformarsi al modello costituzionale** e così avere una sua propria funzione sociale.

Con la radicale riforma dell'ordinamento cooperativo iniziata nel 2001 si può oggi affermare - senza paura di essere smentiti o di essere additati come dei visionari - che qualsiasi cooperativa è «costituzionalmente riconosciuta» (così è stata denominata dall'art. 5, legge n. 366/2001), a condizione che:

- a) svolga la propria attività mutualistica in prevalenza con i soci (artt. 2511-2513 c.c.);
- b) sacrifichi in modo significativo l'interesse lucrativo dei propri soci (art. 2514 c.c.);
- c) non precluda (senza motivazione) l'ingresso in cooperativa di persone portatrici degli stessi bisogni economici di chi è già socio (artt. 2527-2528 c.c.);
- d) garantisca una reale partecipazione dei soci al suo interno (art. 4, D.Lgs. n. 220/2002).

La funzione sociale dell'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo

Anche le **organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo hanno una funzione sociale**, anche se per lo più **indiretta**; esse infatti collaborano con lo Stato al fine di garantire che le singole cooperative a loro aderenti abbiano una funzione sociale; questa collaborazione avviene principalmente nei seguenti modi:

- a) assistendo e vigilando le cooperative associate (artt. 2-7, D.Lgs. n. 220/2002);
- b) promuovendo e finanziando imprese cooperative, costituite o costituende, attraverso la gestione indiretta dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, commi 2 e 3, legge n. 59/1992).

La funzione sociale della cooperazione di credito e la legge

La singola BCC

Dopo aver delineato brevemente il generale quadro di riferimento, si può analizzare la **specifico funzione sociale delle BCC**.

Come chiarisce l'art. 2 dello statuto-tipo, le banche in esame si ispirano «ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata». Questa importante precisazione v'era già nelle due precedenti versioni dello statuto-tipo (quella del 1994 e quella del 1986) e corrisponde alle caratteristiche, appena ricordate, contenute nell'art. 45 della Costituzione; il che significa che **le BCC intendono conformarsi da tempo al modello costituzionale di cooperativa**.

La novità, dunque, non sta tanto nel dettato statutario, sul punto rimasto invariato, quanto nell'ordinamento giuridico entro il quale si collocano le BCC; oggi, infatti, sulla base del **diritto privato**, non possono esistere BCC che non siano costituzionalmente riconosciute.

In effetti, le BCC:

- a) devono esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 - t.u.b.);
- b) possono perseguire uno scopo lucrativo assai limitato, essendo obbligate sia a rispettare le regole contenute nell'art. 2514 c.c. (art. 150 *bis*, comma 4, t.u.b.), sia a destinare almeno il 73% degli utili netti annuali a riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (artt. 37, commi 1 e 2, t.u.b. e 11, comma 4, legge n. 59/1992);
- c) non possono avere una compagine sociale chiusa all'ingresso di nuovi soci, dovendo adeguatamente motivare le deliberazioni di rigetto delle domande di ammissione a socio (artt. 30, comma 5 e 34, ult. cpv., t.u.b., letti insieme agli artt. 2527, primo comma, e 2528, ult. cpv., c.c.);
- d) devono essere strettamente legate al territorio in cui operano, sia dal punto di vista della loro organizzazione societaria (i soci devono essere residenti o operanti nella zona di competenza territoriale della banca), sia dal punto di vista dell'impresa bancaria (esercitabile quasi esclusivamente nella predetta zona di competenza) (artt. 34, comma 2 e 35, comma 2, t.u.b.); quindi, il territorio di competenza della BCC come luogo di sintesi dell'impresa bancaria e della mutualità;
- e) devono garantire al loro interno una reale partecipazione dei soci, ossia una reale democrazia cooperativa (artt. 4 e 18, D.Lgs. n. 220/2002).

La democrazia cooperativa

Il suo contenuto

Tra le caratteristiche appena ricordate, imposte a qual-

siasi BCC, una succinta spiegazione merita quella corrispondente alla democrazia cooperativa, anche perché quest'ultima - diversamente dalla mutualità prevalente, dall'assenza di speculazione privata, dal principio della porta non chiusa e dal necessario localismo - è certamente quella più **sfuggibile**.

In via preliminare rammento che **la BCC è la cooperativa più democratica che esista**, essendo precluso a questa società sia di derogare al voto capitario (art. 34, comma 3, t.u.b.) sia di scegliere anche un solo componente degli organi di gestione e di controllo al di fuori dell'assemblea dei soci (art. 33, comma 3, t.u.b.).

Il rispetto delle regole legali testé evidenziate, tuttavia, non è sufficiente alla BCC per garantire una reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

In effetti, dal necessario legame concettuale tra disciplina privatistica della BCC e principi costituzionali deriva che la sua **democrazia cooperativa** deve essere non solo formale, ma anche **substanziale**.

La BCC deve così essere organizzata in modo da **garantire un'efficace ed efficiente partecipazione di tutti i soci alla vita sociale**.

Ma allora, se applichiamo questo criterio interpretativo ed operativo, per esempio, al procedimento assembleare, significa che ogni socio della BCC, quando matura il diritto di voto, deve essere messo in condizione di esercitarlo pienamente.

Il che può verificarsi se ci si muova in due distinte ma sinergiche direzioni.

La prima direzione consiste nel facilitare e, eventualmente, nell'incentivare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto; e ciò corrisponde già ad una prassi di diverse BCC.

La seconda direzione consiste, invece, nell'assicurare al socio la possibilità di intervenire e votare in modo consapevole, ossia di poter esercitare efficacemente tutti i suoi diritti di informazione e di controllo.

I suoi vantaggi

La BCC, se si adopera per assicurare al suo interno una reale democrazia cooperativa, ha una *governance* societaria più efficiente. Grazie infatti ad **una reale partecipazione dei soci possono essere controbilanciati gli ampi poteri riconosciuti dal diritto societario agli amministratori**.

Da segnalare poi, che il consiglio di amministrazione è chiamato a gestire un patrimonio che non è nemmeno dei soci, ma della collettività e, più precisamente, del

movimento cooperativo italiano; in effetti, quasi tutto il patrimonio di ogni BCC lombarda, al termine della sua liquidazione, deve essere destinato a Fondosviluppo s.p.a., ossia all'ente che gestisce il fondo mutualistico delle cooperative aderenti a Confcooperative [art. 2514, primo comma, lett. d), c.c.].

Il rischio di un eccessivo squilibrio di poteri tra soci ed amministratori cresce in modo esponenziale:

- a) quando la compagine sociale si ingrandisce;
- b) quando si allarga la zona di competenza territoriale della banca (specialmente se tale allargamento riguarda realtà abitative non piccole);
- c) quando l'interesse economico del socio nella BCC è scarso, sia a causa del suo basso conferimento, sia a causa di una concezione sacrificale dell'essere socio prescelta dalla cooperativa stessa (ossia della negazione di qualsiasi vantaggio economico riconosciuto al socio-utente della banca).

In effetti, tutti questi fattori possono determinare una pericolosa astensione dei soci.

Ma ciò è proprio il contrario di una reale partecipazione dei soci!

In presenza di una situazione come quella appena descritta, la BCC si trasformerebbe in **una fondazione bancaria sui generis**, dove i proprietari, ossia i soci, benché astrattamente titolari del potere di controllare gli amministratori, sarebbero disinteressati a farlo; con l'evidente conseguenza che aumentano i pericoli di abusi degli amministratori o dei direttori, diventando la BCC un'impresa gestita da amministratori senza controllo (almeno interno).

Il compito della BCC consiste allora nel predisporre correttivi organizzativi (alcuni dei quali suggerirò tra breve) finalizzati sia ad incentivare sia a ridurre i costi del controllo dei soci sull'operato degli amministratori. Questi correttivi concorrono certamente a realizzare quanto indicato nell'art. 2 dello statuto-tipo, laddove si fissa come obiettivo della BCC quello della «crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale [essa] opera». In effetti, democrazia significa soprattutto - come ci insegna la nostra Costituzione (cfr. specialmente il suo art. 2) - sviluppo delle «personalità» dei cittadini; orbene, le BCC contribuiscono allo sviluppo del loro territorio di competenza, in quanto siano in grado di promuovere le persone che operano nel predetto territorio. Il che dovrebbe naturalmente accadere nella BCC con una reale partecipazione dei soci; costoro infatti sarebbero stimolati a diventare: cooperatori-imprendi-

tori; imprenditori-cooperatori; cooperatori-amministratori e della banca e del territorio; cooperatori consapevoli del valore del denaro come mezzo e non come fine. Una tale crescita delle persone, dunque, renderebbe più responsabile e sostenibile la crescita del territorio della BCC, oltre che, ovviamente, la crescita della stessa banca.

Il movimento cooperativo bancario e la Federazione Lombarda

Il controllo sulla funzione sociale della BCC (e perciò sulla sua mutualità, lucratività e democrazia), se non è esercitato internamente alla stessa BCC per il disinteresse dei soci o per la negligenza dei sindaci, dovrebbe comunque essere garantito **esternamente**.

In effetti, quando si applicherà alle BCC la **nuova disciplina relativa alla vigilanza amministrativa sulle cooperative** (il primo biennio di revisione decorre dal 1° gennaio 2007), vi saranno delle persone che avranno il compito di controllare ciascuna BCC, tra l'altro verificando l'effettività dello scambio mutualistico, della base sociale e della democrazia interna (sul punto cfr. il verbale di revisione recentemente approvato dal Ministero delle attività produttive). Questa vigilanza sarà esercitata nei confronti delle banche innanzi tutto dalla Federazione Lombarda.

Questa Federazione, dunque, eserciterà penetranti **controlli non più solo sull'impresa bancaria**, sia mediante la sua attività di *internal auditing* condotta su incarico della BCC, sia mediante le revisioni biennali condotte su incarico del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (art. 9 dello statuto di detto Fondo), **ma anche sull'organizzazione cooperativa**, mediante revisioni annuali, appunto cooperative, condotte su incarico dello Stato e, in via sussidiaria, di Confcooperative e di Federcasse (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 220/2002).

In questo modo, finalmente, si avrà un riequilibrio tra vigilanza sull'impresa bancaria (oggi già ampiamente disciplinata; cfr., in particolare, l'art. 9 dello statuto della Federazione Lombarda, così come integrato dal regolamento del Servizio Revisioni della stessa Federazione) e vigilanza sulla cooperativa; si dovrebbe così contrastare efficacemente il rischio, sempre presente nel credito cooperativo, di una sua omologazione al credito speculativo; rischio che spesso si corre, se i dirigenti della BCC concentrano i loro sforzi e le loro attenzioni solo sull'impresa bancaria e non anche sulla società cooperativa che l'esercita.

La funzione sociale della cooperazione di credito e il contratto

La singola BCC

Due direttive da seguire

Nell'economia del presente contributo è fondamentale illustrare **come l'esercizio dell'autonomia negoziale possa migliorare la funzione sociale della BCC**. A tale scopo ho scelto alcuni temi, accompagnati a volte da esemplificazioni, con l'obiettivo di facilitare il compito dei cooperatori, allorché cercheranno di dare attuazione all'art. 2 dello statuto-tipo.

Questa disposizione, infatti, recita che la BCC non solo agisce «in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo» (e si vedano, in particolare, il quarto e il nono di questi valori), ma rende anche «effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci».

Prima di trattare, seppur in modo frammentario, il legame tra funzione sociale e contratto, due brevi premesse mi paiono utili.

La prima riguarda **la genesi delle norme di governance societaria**.

Normalmente, nell'esercizio di un'impresa, le regole migliori non sono quelle eteroimposte dal legislatore, ma quelle autoimposte dagli operatori, a patto che costoro si trovino in condizioni di parità; sicché, se si garantisce una consapevole e paritaria partecipazione di tutte le componenti del movimento cooperativo nel predisporre le regole contrattuali, sono certo che ciascuna BCC e l'intero sistema del credito cooperativo si saranno dati, ciascuno nel proprio ambito, la migliore disciplina possibile, ovvero un'autodisciplina volta a:

- a) coniugare l'efficienza dell'impresa con la salvaguardia dell'identità cooperativa;
- b) correggere e, se necessario, a sanzionare le negligenze componenti del movimento cooperativo;
- c) rendere sempre più coeso e solidale l'intero sistema.

La seconda premessa attiene, invece, alla **doverosa centralità nell'operare della BCC dello scambio mutualistico con il socio**.

Sia i principi cooperativi internazionali, sia, di recente, lo stesso nostro ordinamento giuridico mettono chiaramente al centro della realtà cooperativa lo scambio mutualistico - ossia un rapporto economico - tra cooperativa e cooperatore.

Ma, allora, è bene che gli amministratori e i dirigenti delle BCC, tengano sempre a mente questo criterio ge-

nerale, quando definiscono la strategia o comunque la gestione delle banche: ogni volta che sono chiamati a decidere se porre in essere una data operazione, bisogna che si domandino se essa risponde veramente e principalmente all'interesse del socio, attuale o futuro. Occorre ricordare sempre che la mutualità è il cuore della diversità delle BCC, è ciò che vi contraddistingue dagli altri possibili modi di esercizio dell'impresa bancaria.

La democrazia cooperativa

Circa i modi per rendere effettive «forme adeguate di democrazia economico-finanziaria» una riflessione merita sicuramente **il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione**, il quale, spesso, è anche il presidente dell'assemblea. Ebbene, costui deve essere consapevole, nel suo operare, di avere il diritto-dovere di rendere reale la partecipazione dei soci alla vita sociale e al procedimento assembleare in particolare.

Un attento esame deve essere riservato anche alle **informazioni societarie** e, in particolare, a quelle preassembleari date ai soci; si può migliorarne la comunicazione ai soci, per esempio, mediante notiziari e potenziando il sito web della BCC (come già fanno molte banche popolari, al fine però di tutelare i soci non già in quanto operatori, bensì in quanto investitori)?

Senza dubbio sono opportuni gli sforzi per disciplinare meglio i procedimenti partecipativi, anche mediante **regolamenti assembleari ed elettorali**, a condizione però che questa nuova disciplina contrattuale coniughi l'efficienza deliberativa con la promozione di un'effettiva partecipazione dei soci nella cooperativa. Nel tentare di contrastare l'assenteismo dei soci, si potrebbe, ad esempio, prevedere la **nomina degli amministratori in modo scaglionato**, di modo che ad ogni assemblea convocata per approvare il progetto di bilancio annuale si votino anche alcuni componenti degli organi sociali.

Circa poi la presenza di minoranze assembleari o comunque all'esistenza di soci portatori di diversi interessi (o perché appartenenti a professionalità diverse, o perché appartenenti a realtà territoriali diverse), una riflessione meriterebbe **la peculiare nozione cooperativistica di «categoria di soci»**, magari allo scopo di regolare gli organi sociali della BCC in modo tale da rappresentare adeguatamente le diverse componenti della compagine sociale.

Va poi certamente salutata con favore **la costituzione**

di comitati, come la consulta soci, i quali possono comunque avere un potere solo consultivo. Questi comitati, tuttavia, sono giudicabili o come un inutile orpello della banca o invece come un valido spazio di partecipazione cooperativa e di efficace termometro della soddisfazione dei cooperatori, solo dopo aver esaminato a chi spetti la nomina dei relativi membri e quali siano le materie sulle quali sono chiamati ad esprimersi (come le decisioni relative alla destinazione degli utili ai fini di mutualità e di beneficenza).

Anche **il tema delle materie di competenza assembleare** potrebbe essere visto nell'ottica di realizzare effettive «forme di democrazia economico-finanziaria»; si pensa, in particolare, alla possibilità di chiedere all'assemblea dei pareri (ovviamente non vincolanti per gli amministratori) su questioni di particolare interesse per i soci, come l'ampliamento della zona di competenza territoriale della banca con il conseguente probabile mutamento della compagine sociale.

È, inoltre, fondamentale che **si destinino risorse stabili alla promozione della partecipazione dei soci alla vita della banca**; di conseguenza, gli amministratori delle BCC, periodicamente, si dovrebbero dare come obiettivo, da implementarsi con la fattiva collaborazione dei dipendenti, non solo l'incremento dell'impresa bancaria, ma anche il miglioramento della partecipazione dei soci alla vita sociale; il che, tra l'altro, potrebbe innescare un circolo virtuoso, poiché un socio più motivato potrebbe essere anche un migliore cliente della banca.

Altro tema cruciale da affrontare consiste nel garantire la partecipazione dei soci in BCC con un'**ampia compagine sociale**. E al riguardo vi ricordo un dato statistico su base nazionale assai significativo: al settembre 2004 il numero medio di soci per singola BCC era pari a 1615 e questo numero di soci è in costante crescita (negli ultimi cinque anni si è incrementato di oltre il 50%).

Tutti noi sperimentiamo quotidianamente la seguente situazione: più si allarga il gruppo di persone chiamate ad esprimere la propria opinione, più è difficile garantire la partecipazione dei singoli componenti del gruppo, tanto è vero che in questi casi aumenta esponenzialmente il rischio di assenteismo. Allora, per consentire a tanti soggetti con voto capitaro di partecipare al processo decisionale senza renderlo inefficiente, si ricorre da tempo a forme di **democrazia indiretta**.

Ebbene, se applichiamo questi semplici ragionamenti

all'organizzazione della BCC, appare evidente l'utilità di conoscere lo strumento giuridico ideato dal movimento cooperativo internazionale per tentare di disciplinare in modo adeguato le situazioni appena descritte: **le assemblee separate**. Da segnalarsi, in aggiunta, come questo istituto sia stato spesso utilizzato dalle banche cooperative non italiane; il che, tra l'altro, consente di dimostrare alla Banca d'Italia come la modificazione statutaria volta a prevedere queste assemblee potrebbe essere considerata non aprioristicamente incompatibile «con la sana e prudente gestione» (art. 56, comma 1, t.u.b.). Sulla base del nuovo diritto italiano delle cooperative (art. 2540 c.c.) si ritiene ammissibile la previsione di assemblee separate con l'unica competenza di nominare (per un certo numero di anni) i soci-delegati che andranno a costituire l'assemblea dei soci; quindi, le assemblee separate possono diventare un valido strumento di democrazia cooperativa utilizzabile da BCC con tanti soci, a condizione però che siano fissate regole capaci di assicurare non solo «la proporzionale rappresentanza delle minoranze» (art. 2540, terzo comma c.c.), ma anche un'adeguata e periodica informazione sull'andamento delle assemblee generali ai soci deleganti (eventualmente in riunioni paragonabili a quelle denominate spesso nel mondo cooperativo come **assemblee territoriali**). Per salvaguardare sempre il carattere partecipativo della cooperativa, infine, si potrebbe stabilire che all'assemblea composta dai soli delegati siano precluse alcune fondamentali decisioni (come la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento della BCC) e che in tali casi l'espressione (anche per corrispondenza) del suffragio avvenga mediante referendum.

La mutualità

Circa, invece, i modi per rendere effettivo «lo scambio mutualistico tra i soci», sempre statuito nell'art. 2 dello statuto-tipo, chiarisco che questo scambio deve avere per oggetto una prestazione di natura bancaria, ma può avere per oggetto, di norma indirettamente, anche prestazioni di natura non bancaria.

• Lo scambio mutualistico bancario

Rispetto allo scambio mutualistico bancario mi preme sottolineare soltanto due aspetti.

Il primo è strettamente legato alla centralità del socio nell'attività bancaria.

Il fatto che una BCC sia costretta a ricorrere non ecce-

zionalmente ad «**attività di rischio a ponderazione zero**» per garantirsi di essere sempre a mutualità prevalente costituisce sicuramente un grave sintomo di malessere della sua *governance*.

Il secondo aspetto, strettamente legato al contenuto valoriale dell'art. 2 dello statuto-tipo, consiste:

a) nel controllare che l'uso del denaro prestato sia il più possibile conforme con la funzione sociale della BCC (verificando cioè non solo la solvibilità del debitore, ma anche l'eticità del finanziamento richiesto);

b) nell'educare «al risparmio e alla previdenza», ossia - mi pare - ad un modello di vita non consumistico.

Il che significa - se non prendo un abbaglio - promuovere nella zona di competenza territoriale della banca **un uso etico del denaro**.

• Gli altri servizi al socio

Dicevo che il mutuo aiuto tra i soci della BCC attraverso la loro banca potrebbe riguardare non solo l'attività bancaria ma anche altre attività.

Mi spiego meglio avvalendomi della storia più che centenaria del movimento cooperativo bancario.

Negli statuti-tipo di banca (*rectius*, di cassa) predisposti dai padri fondatori del credito cooperativo di stampo raiffeiseniano si prevedeva espressamente che quelle casse, al fine di «migliorare le condizioni materiali e morali» dei loro soci, dovessero facilitare finanziariamente la costituzione di nuove entità, denominate ausiliarie alla cassa, spesso in forma di cooperativa, fondate dai soci della stessa cassa; un'esemplificazione di tali opere veniva data da Luigi Cerutti, uno di questi padri fondatori, suggerendo la costituzione di un'entità denominata Carità reciproca, destinata ai soci ammalati.

Luigi Cerutti mi consente di tornare dal passato al presente, poiché un'aggiornata realizzazione di quanto suggerito più di un secolo fa si è avuta, ad esempio, con la costituzione di una società di mutuo soccorso promossa da una BCC lombarda.

Orbene, la società appena ricordata, ma si pensi anche ad altre entità (come a cooperative di abitazione o di lavoro oppure ad enti di formazione o di assistenza), indicano gli strumenti mediante i quali la BCC può offrire - indirettamente - ai propri soci **attività non bancarie capaci di migliorare le «condizioni morali, culturali ed economiche» degli anzidetti soci** (così recita sempre l'art. 2 dello statuto-tipo); sicché, tutte queste imprese sono definibili come ausiliarie (*rectius*, stru-

mentali) alla stessa BCC nel perseguimento del suo scopo sociale.

La presenza di tali imprese strumentali, promosse dalla singola BCC eventualmente con il concorso del sistema del credito cooperativo (magari costituendo un'apposita **società di private equity sociale**), se gestite in modo democratico, allargano indirettamente il raggio d'azione della banca, iniettando nelle comunità in cui questa opera gli anticorpi della democrazia, dell'etica della responsabilità, del mutuo aiuto; anticorpi che garantiscono - mi si passi l'ardita analogia - una sana e robusta costituzione alla zona di competenza territoriale della banca medesima.

Il movimento cooperativo bancario e la Federazione Lombarda

I temi che ho evidenziato con riguardo alle BCC sono d'interesse anche per la Federazione Lombarda; questa, infatti, quando andrà a controllare la qualità cooperativa della singola BCC, dovrà, tra l'altro, fornire «suggerimenti e consigli per migliorare (...) il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale» [art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 220/2002].

Tuttavia, l'intervento della Federazione sulla qualità cooperativa non dovrebbe essere solo successivo, ma anche preventivo.

In che modo può realizzarsi questo intervento preventivo?

Mi limito a prospettare due modalità.

Alcuni dei suggerimenti velocemente descritti nel mio intervento sono già realtà in alcune BCC.

Ma, allora, la Federazione lombarda potrebbe assumersi il compito di facilitare e di promuovere tra i propri soci **lo scambio di informazioni e di esperienze (positive o negative) in tema di governance societaria**; se ciò si realizzasse, le varie soluzioni organizzative adottate dalle singole BCC diverrebbero patrimonio comune del movimento e da ciò si potrebbe partire per predisporre bilanciati modelli organizzativi, essenzialmente differenziati sulla base della dimensione e della varietà della compagine sociale. In questo ruolo di coordinamento e promozione la predetta Federazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, dovrebbe trovare ausilio nei già esistenti Comitati provinciali di BCC.

La Federazione Lombarda, dunque, diventerebbe il luogo in cui si realizza principalmente la solidarietà del si-

stema, dove cioè le BCC più avanzate, insieme a quelle più arretrate, attuano quanto enunciato nell'art. 2 dello statuto-tipo, ossia la promozione dello sviluppo della cooperazione grazie ad un aiuto vicendevole tra cooperative. Ovviamente, sempre in una logica di sussidiarietà verticale, rimarrebbe salvo l'intervento di FederCASSE in presenza di carenze organizzative delle Federazioni locali.

La seconda modalità di intervento preventivo sulla qualità cooperativa potrebbe essere la seguente.

La Federazione Lombarda potrebbe promuovere e tenere una sorta di **albo regionale dei direttori di BCC**, volto a garantire che ciascun iscritto in questo elenco conosca perfettamente come si gestisca un'impresa bancaria di stampo raiffeiseniano; la costituzione dell'albo potrebbe poi essere accompagnata dalla regola statutaria delle singole BCC, in forza della quale sarebbero nominabili come loro direttori solo quelli appartenenti all'elenco appena prospettato.

Conclusioni

In conclusione, si augura alle BCC di riuscire a dare concretezza alla loro funzione sociale, usando al meglio tutti gli spazi di libertà offerti dal nostro ordinamento.

Oggi il credito cooperativo italiano è chiamato ad assumere importanti scelte strategiche per garantirsi solide fondamenta; tuttavia, nel costruire il nuovo edificio della cooperazione di credito dei prossimi decenni il relativo movimento non dimentichi di impiantare due colonne portanti: la mutualità e la democrazia cooperativa. Queste due essenziali caratteristiche del credito cooperativo, infatti, non sono una pesante eredità lasciata dai suoi padri fondatori, ma sono invece il suo vantaggio competitivo, radicato nel passato e proiettato nel futuro.

Statuto-tipo delle banche di credito cooperativo

Articolo 2

Principi ispiratori

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira [ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e (*)] ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

(*) La frase compresa nella parentesi quadra può essere aggiunta dai cooperatori nel loro statuto; in Lombardia 33 BCC sulle 49 esistenti hanno inserito questa frase nel loro statuto.

LIBRI

Testo unico delle imposte sui redditi

Il volume, di semplice lettura e dal taglio spiccatamente operativo, rappresenta, in **forma tabellare**, il testo del nuovo TUIR, in **vigore dal 1° gennaio 2006 confrontato** con quello in vigore prima delle modifiche apportate da:

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (Correttivo);
- legge 23/12/2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006).

Per una maggior chiarezza **ogni modifica**, evidenziata dal testo in **"grassetto"**, è corredata dalla **specifica decorrenza** di entrata in vigore.

Il volume permette quindi di disporre non solo di un testo normativo aggiornato, ma rappresenta anche un valido ausilio nell'applicare la disciplina tributaria nel modo più corretto, anche in vista delle prossime dichiarazioni dei redditi.

Completano l'opera il testo del D.Lgs. n. 247/2005 (Correttivo) e i testi delle disposizioni normative correlate modificate da quest'ultimo:

- ritenute su dividendi (D.P.R. n. 600/1973);
- imposta sostitutiva sulle plusvalenze (D.Lgs. n. 461/1997);
- disposizioni in materia di IRAP (D.Lgs. n. 446/1997).

IPSOA, 2006, € 21,00



Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
www.ipsoa.it/servizioclienti
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
Tel. 02.82476794 – Fax 02.82476403
- **Agente ipsoa di zona**
www.ipsoa.it/agenzie
- **www.ipsoa.it**